



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE  
*UFFICIO VII – Prodotti Fitosanitari*

## **Decreto**

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego su pomodoro e melanzana in campo e serra, con azione fitoregolatore allegante, del prodotto fitosanitario 36c Tipo B contenente la sostanza attiva acido betanaftossiacetico.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 53 concernente "situazioni di emergenza fitosanitaria";

**VISTA** la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, inoltrate da alcune Associazioni di categoria, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido betanaftossiacetico ritenuta indispensabile come fitoregolatore allegante sulle colture di pomodoro e melanzana in campo ed in serra;

**VISTA** la richiesta presentata dall’Impresa L. Gobbi Srl, con sede legali in Genova, via B. Bosco, 57, diretta ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario Allegante - 36c tipo B, successivamente ri-denominato 36c Tipo B, contenente la sostanza attiva acido betanaftossiacetico;

**RICHIESTI** i pareri al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 8 luglio 2015, successivamente acquisiti nel corso delle riunioni della Commissione Consultiva del 16 luglio 2015;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari, di cui all’articolo 20 del D.lgs 17 marzo 1995, n. 194, nel corso della sopracitata riunione del 16 luglio 2015, la quale ha anche preso atto della presentazione del Dossier per sostenere l’approvazione della sostanza attiva in questione ai sensi del Reg. 1107/2009;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”.

### **DECRETA**

La ditta Gobbi srl, con sede legale in Genova, via B. Bosco, 57 è autorizzata a commercializzare il prodotto fitosanitario 36c Tipo B a base della sostanza attiva acido betanaftossiacetico, per l’impiego come fitoregolatore allegante sulle colture di pomodoro e melanzana in campo ed in serra, il cui impiego è consentito, per un periodo massimo di 120 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 – 25 – 100 – 300; L 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell’Impresa:

L. Gobbi Srl – Campo Ligure (GE).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16421.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto gli allegati fac-simile delle etichette con le quali il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione “Normativa”, e comunicato all’Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione “Banca dati”.

Roma, li 28 SET. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Giuseppe RUOCCO



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**36c<sup>®</sup> Tipo B**  
**FITOREGOLATORE ALLEGANTE LIQUIDO**

**COMPOSIZIONE**

β-NOA (Acido β-naftossiacetico) puro g 4,5 (50,4 g/l)  
Coformulanti q.b.a g 100,0



**L. Gobbi S.r.l.**  
Sede amm.va: Via Vallecaldà 33  
16013 Campo Ligure  
Sede legale: Via B. Bosco 57  
16121 Genova  
Tel. 010920395

**PARTITA N.**

Contenuto netto:  
5-25-100-300 ml 1 L

Stabilimento di produzione:  
**L. Gobbi S.r.l. - Campo Ligure (GE)**

Registrazione del Ministero della Salute  
N° del

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.

**CARATTERISTICHE**

36c Tipo B è un fitoregolatore ad azione specifica come allegante per pomodoro e melanzana. Esplica un'azione diretta sugli organi della riproduzione, stimolando i processi che determinano la fecondazione e favorendo lo sviluppo dell'ovario. Inoltre, manifesta un'attività anche sulle prime fasi evolutive dei frutticini, favorendo un rapido svolgimento dei processi, un evidenziamento più marcato dei caratteri ed un sensibile anticipo della maturazione dei frutti.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

**Trattamento sui fiori (Tipo B) Allegante:** allega tutti i fiori.

**Pomodoro e Melanzana (\*):**

Dose: 5 ml per 1 litro di acqua.

Sulle varietà ibride impiegare 1-2,5 ml di prodotto per 1 litro di acqua.

Irrorare con un getto molto nebulizzato i grappoli di fiori quando siano aperti. Il trattamento deve essere diretto, per quanto possibile, verso l'interno dei fiori, in modo da bagnarli bene, cercando di localizzarlo alle sole infiorescenze. In pari modo trattare i fiori che si formano successivamente.

**Avvertenze:** Effettuare il trattamento al mattino o alla sera, evitando comunque le ore più calde della giornata. Con temperature ambientali superiori a 25°C diminuire la dose del 10%.

**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto si impiega da solo.

**Intervallo di sicurezza:** pomodoro e melanzana 7 giorni

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE, SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**28 SET. 2015**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.....valida dal 1 dicembre 2015 al 29 marzo 2016.

© Marchio registrato della E. Gerlach GmbH - Germania

ETICHETTA RIDOTTA

**36c<sup>®</sup> Tipo B**  
**FITOREGOLATORE ALLEGANTE LIQUIDO**

<b>COMPOSIZIONE</b>	
B-NOA (Acido B-naftossiacetico) puro	g 4,5 (50,4 g/l)
Coformulanti q.b.a	g 100,0



**L. Gobbi S.r.l.**  
Sede amm.va: Via Vallecaldà 33  
16013 Campo Ligure  
Sede legale: Via B. Bosco 57  
16121 Genova  
Tel. 010920395

<b>PARTITA N.</b>
Contenuto netto: 5-25-100

Stabilimento di produzione:  
L. Gobbi S.r.l. - Campo Ligure (GE)

Registrazione del Ministero della Salute  
N° del

**CONSIGLI DI PRUDENZA**  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**  
**PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE, SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**  
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**  
**SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE.**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**28 SET. 2015**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.....valida dal 1 dicembre 2015 al 29 marzo 2016.

® Marchio registrato della E. Gerlach GmbH - Germania